

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI

Roma, 21 gennaio 2020

Prot. n. 208/ARA OR/ml

Oggetto: legge 27 dicembre 2019 n 160 cd "Legge di bilancio 2020".

Circolare pubblica.

Ai Presidenti dei Collegi degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati LORO SEDI e-mail

Ai Presidenti delle Federazioni regionali degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati LORO SEDI e-mail

Ai Consiglieri Nazionali <u>LORO SEDI</u> *e-mail*

Ai Consiglieri Nazionali di Disciplina <u>LORO SEDI</u> *e-mail*

Ai componenti il Comitato Amministratore AGROTECNICI/ENPAIA LORO SEDI e-mail

Agli iscritti nella LISTA DI CONTATTO LORO SEDI e-mail

IN EVIDENZA

Con la presente Circolare si vengono ad evidenziare gli aspetti di maggior interesse professionale contenuti nella *cd* "*Legge di bilancio 2020*":

- 1. <u>Aliquote IVA</u>. È confermato anche per il 2020 il mantenimento dell'aliquota IVA ridotta del 10% (passerà al 12% dal 2021) e dell'aliquota IVA ordinaria del 22% (passerà al 25% dal 2021 e al 26,50% dal 2022).
- 2. <u>Deducibilità IMU</u>. Confermata la deducibilità per gli immobili strumentali, nella misura del 50% a favore di imprese/lavoratori autonomi.







- 3. <u>Contratti di affitto</u>. È confermata al 10% l'aliquota della cedolare secca per i contratti a canone concordato, calcolata sul canone di locazione pattuito dalle parti.

 Non è stata invece prorogata la cedolare secca (21%) per gli affitti di negozi.
- 4. <u>Detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica</u>. E' spostato al 30.12.2020 il termine entro cui devono essere sostenute le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica (art. 1, commi da 344 a 347, "Finanziaria 2007") che prevedono detrazioni dal 65% al 50%. Il riconoscimento della detrazione per le spese sostenute nel 2020 è prorogato anche per gli interventi di acquisto e posa in opera di:
 - schermature solari (art. 14, comma 2, lett. b);
 - micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (art. 14, comma 2, lett. b-bis);
 - impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (art. 14, comma 2-bis).

Gli interventi di riqualificazione energetica sulle <u>parti comuni condominiali</u> nonché per quelli finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica il citato art. 14 godono delle relative detrazioni fino al 31.12.2021.

5. <u>Detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio</u>. Anche queste detrazioni sono confermate fino al 31.12.2020, nella misura del 50% delle spese sostenute su di un importo massimo di 96.000 €.

Come detto al punto precedente, le spese per interventi antisismici sono invece prorogate fino al 31.12.2021.

- 6. <u>Detrazioni cd "bonus mobili"</u>. Sono confermate fino al 31.12.2020, nella misura del 50% delle spese per un importo massimo di 10.000 €; vi rientrano le spese per l'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo degli immobili oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1.1.2019.
- 7. <u>Detrazione cd "bonus facciate"</u>. La detrazione è confermata nella misura del 90% delle spese che si sosterranno nel 2020 per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi/fregi/ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero/restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al DM. n. 1444/68. La detrazione si recupera in 10 anni e, in questo caso, non vi sono limiti di spesa.

- 8. "Bonus verde". Dopo alcune incertezze (non nella legge di bilancio 2020 ma bensì del decretolegge n. 162/2019 cd "Milleproroghe") è stato riproposto il cd "Bonus verde", cioè della detrazione IRPEF del 36% (su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo) per interventi di:
 - sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
 - realizzazione di copertura a verde e di giardini pensili;

la disposizione interessa particolarmente i vivaisti ed i rivenditori di mezzi tecnici ed altresi gli <u>Agrotecnici liberi professionisti</u>, per ciò che attiene i progetti e la manutenzione delle opere a verde;

- 9. <u>Rivalutazione di terreni e di partecipazioni</u>. Sarà dunque ancora possibile rideterminare il costo d'acquisto di:
 - terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
 - partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà/usufrutto;

alla data dell'1.1.2020, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali. L'operazione serve a pagare una tassazione inferiore a quella che si pagherebbe ove si vendesse il bene o la partecipazione senza rivalutazione (ovviamente, ove si pensi di non dover vendere mai o per lungo tempo il bene, l'operazione non risulta conveniente).

Al riguardo si ricorda che, ai sensi dell'art. 6 della legge 28.12.2001 n. 148 e s.m.i., gli iscritti all'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati sono fra i soggetti autorizzati a redigere la stima dei terreni agricoli ed altresì di quelli edificabili ai fini della rivalutazione.

È fissato al 30.6.2020 il termine entro il quale provvedere:

- alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell'imposta sostitutiva.

L'imposta sostitutiva risulta ora fissata nelle seguenti misure:

- 11% (invariata) per le partecipazioni qualificate;
- 11% (in precedenza 10%) per le partecipazioni non qualificate;
- 11% (in precedenza 10%) per i terreni.

- 10. <u>Imposta sostitutiva plusvalenze cessione immobile</u>. In caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati/costruiti da non più di 5 anni l'art. 1, comma 496, Finanziaria 2006, prevede la possibilità di optare ai fini della tassazione della plusvalenza realizzata (*su richiesta del cedente resa al notaio*), per l'applicazione di un'imposta sostituiva pari al 26%, in luogo della tassazione ordinaria.
- 11. <u>Rivalutazione beni di impresa</u>. E' confermata anche per il 2020 la possibilità di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni, riservata alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2019 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2018 appartenenti alla stessa categoria omogenea; il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta. E' poi possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva IRES/IRAP pari al 10%.

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione tramite il versamento di un'imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

- 12% per i beni ammortizzabili;
- 10% per i beni non ammortizzabili.
- 12. <u>Estromissione immobile ditta individuale</u>. L'agevolazione viene riconosciuta agli immobili strumentali per natura (*art. 43, comma 2, TUIR*) posseduti al 31.10.2019 e riguarda le estromissioni poste in essere dall'1.1 al 31.5.2020.

E' richiesto il versamento di una imposta sostitutiva dell'8%:

- nella misura del 60% entro il 30.11.2020;
- il rimanente 40% entro il 30.6.2021.
- 13. <u>Ripristino ACE-Aiuto alla Crescita Economica</u>. Contestualmente alla soppressione della tassazione agevolata degli utili reinvestiti (*si pagava il 15%*), è ripristinata l'agevolazione ACE (*art. 1, DL n. 201/2011 e art. 1, commi da 549 a 552, "finanziaria 2017")*.
- 14. Regime forfettario. Il regime agevolativo è confermato ma vengono introdotte modifiche, a partire dal 2020, che restringono la platea dei soggetti interessati all'adozione. Le modifiche riguardano la condizioni di accesso/mantenimento del regime, con la conseguenza che un numero di soggetti forfettari nel 2019 dovranno "ritornare" al regime ordinario. In sintesi è previsto:
 - il mantenimento del limite di ricavi/compensi dell'anno precedente pari a € 65.000;
 - la reintroduzione del limite (ora pari $a \in 20.000$) relativo alle spese per lavoro (fino al 2018 fissato $a \in 5.000$).

Sono reintrodotte anche ulteriori restrizioni, che erano presenti nelle iniziali "versioni" del regime forfettario, e precisamente:

- le incompatibilità già introdotte dalla legge finanziaria precedente per i collaboratori familiari, per i soci di società di persone e di srl, nonchè per i soggetti che operano prevalentemente nei confronti di committenti *ex*-datori di lavoro nel biennio precedente;
- l'esclusione per i soggetti che possiedono redditi da lavoro dipendente/assimilati eccedenti € 30.000;

con l'effetto di <u>penalizzare</u> i dipendenti ed i pensionati che eccedono questo ultimo limite di reddito, ed in particolare gli <u>esercenti la libera professione</u>.

Infine è prevista la rilevanza del reddito forfettario per il riconoscimenti/determinazione delle deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura tributaria.

- 15. <u>Misure premiali per favorire i pagamenti elettronici</u>. Viene previsto un rimborso in denaro a favore delle persone fisiche "private" maggiorenni, residenti in Italia, che effettuano "abitualmente" acquisti di beni/servizi con strumenti di pagamento elettronici. Un successivo Decreto/Circolare del MEF definirà le regole di applicazione.
- 16. <u>Spese veterinarie</u>. La detrazione è stata aumentata da € 387,34 a € 500 della detrazione delle spese veterinarie (resta ferma la franchigia di € 129,11).
- 17. <u>Buoni pasti alternativi alle mense aziendali</u>. L'importo del buono pasto che non concorre alla formazione del reddito è consentita fino all'importo complessivo giornaliero di € 4 (*buoni pasto cartacei*) aumentato a € 8 se rese in forma elettronica (*buoni pasto elettronici*).
- 18. <u>Rimodulazione oneri detraibili in base al reddito</u>. Vengono rimodulate le detrazioni per oneri in base al reddito del contribuente, determinato escludendo il reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze, come segue:
 - detrazione piena qualora il reddito complessivo non sia superiore a € 120.000;
 - per la parte corrispondente al rapporto tra € 240.000, diminuito del reddito complessivo e € 120.000, qualora il reddito complessivo sia superiore a € 120.000;

La detrazione comunque spetta per l'intero importo per le seguenti spese:

- interessi passivi prestiti/mutui agrari (nel limite dei redditi dei terreni);
- interessi passivi mutui ipotecari per l'acquisto/costruzione dell'abitazione principale;
- spese sanitarie.

- 19. <u>Tracciabilità delle detrazioni</u>. La detrazione IRPEF del 19% (relativa alle spese sanitarie, veterinarie, funebri, di istruzione, premi assicurativi, erogazioni liberali, spese per attività sportive, affitti universitari, trasporto pubblico, ecc.) è riconosciuta a condizione che la spesa sia sostenuta mediante versamento bancario o postale ovvero altri sistemi di pagamento tracciabili di cui all'art. 23, D.L.gs n. 241/97 (ad esempio, carta di debito/di credito/prepagata).
 - La disposizione non è applicabile alla detrazione spettando per l'acquisto di medicinali/dispositivi medici nonchè per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche/private accreditate al SSN, che dunque si potranno ancora pagare con altri mezzi.
- 20. Accertamenti esecutivi tributi enti locali. Vengono modificate le modalità di riscossione coattiva delle somme dovute agli Enti locali (*Province*, *Città metropolitane*, *Comuni*, *Comunità montane*, *Unioni di Comuni*, *Consorzi tra Enti locale*) con l'introduzione dell'accertamento esecutivo anche ai fini della riscossione dei tributi degli Enti locali (*ad esempio*, *IMU/TASI*) e delle entrate patrimoniali degli stessi (*ad esempio*, *rette degli asili e oneri di urbanizzazione*). Per effetto delle nuove disposizioni gli Avvisi di accertamento emessi dagli Enti locali acquisiscono efficacia di titolo esecutivo decorso il termine per la proposizione del ricorso (*ovvero*, *decorsi 60 giorni dalla notifica dell'atto per le entrate patrimoniali*), senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale.
- 21. <u>Bonus "Asilo Nido"</u>. Ai nati l'1.1.2016 è riconosciuto il *bonus c.d.* "asilo nido", ossia del buono:
 - di € 1.500 a base annua e parametrato a 11 mensilità;
 - per il pagamento delle rette dell'asilo nido pubblico/privato, nonché per forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini con età inferiore a 3 anni, affetti da gravi patologie croniche.

Inoltre, a decorrere dal 2020, il bonus è incrementato di:

- € 1.500 per i nuclei familiari il cui ISEE è pari o inferiore a € 25.000;
- € 1.000 per i nuclei familiari il cui ISEE è compreso tra € 25.001 e € 40.000.

Dal 2022 il relativo importo può essere rideterminato con uno specifico DPCM.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE

(Roberto Orlandi)